FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI 14

COMUNICATO UFFICIALE N. 21/D

(Decisioni della Commissione Tesseramenti)

La Commissione Tesseramenti, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 10 marzo 2006, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai signori:

Dott. Vittorio Martusciello, Presidente; Prof: Vittorio Alvino, Dott. Massimo Procaccini, Vice Presidenti; Avv. Sandro Aureli, Dott. Alfonso Barbarano, Avv. Luigi Bassano, Avv. Giovanni Carrieri, Avv. Francesco Castaldi, Dott. Luigi Frunzio, Avv. Mario Rigo, Avv. Sergio Quirino Valente, Avv. Guido Valori, Componenti; Sig. Claudio Cresta, Segretario.

1. RECLAMO N. 124 DELLA HELLAS VERONA F.C. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL'UFFICIO TESSERAMENTO F.I.G.C. RELATIVO AL CALCIATORE DIANDA SALIF, N. 17.12.1987.

La Commissione Tesseramenti respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa.

2. RICHIESTA DI GIUDIZIO N. 85BIS DELLA C.A.F. IN ORDINE ALLA REGOLARITA' DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE SIMONETTI FRANCESCO, N. 2.4.1983.

La Commissione Tesseramenti, decidendo in ordine alla richiesta di giudizio della C.A.F., dichiara nullo e privo di effetti il tesseramento del calciatore Simonetti Francesco formalizzato tra le società C.Amantea e F.C. Calcio Acri in data 19 settembre 2005.

3. RICHIESTA DI GIUDIZIO N. 101 DEL SETTORE GIOVANILE F.I.G.C. IN ORDINE ALLA VALIDITA' DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE FURLINI SIMONE, N. 3.9.1991.

La Commissione Tesseramenti, decidendo in ordine alla richiesta di giudizio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, dichiara inammissibile il ricorso del sig. Furlini Olindo per il figlio minore Simone.

4. RECLAMO N. 113 DELLA A.S. PRO CALCETTO AVEZZANO AVVERSO LA POSIZIONE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE MASTELLONE MARIANO LEANDRO, N. 19.11.1984, PER LA S.S. BELLONA.

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa versata.

5. RECLAMO N. 105 DEL CALCIATORE CATALANO GAETANO, N. 16.9.1971, IN ORDINE ALLA REGOLARITA' DEL PROPRIO TESSERAMENTO IN FAVORE DELLA U.S. SAN GIORGIO APRICENA.

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa versata

6. RICHIESTA DI GIUDIZIO N. 102 DEL C.R. SICILIA LND IN ORDINE ALLA REGOLARITA' DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE CATALANO GAETANO, N. 16.9 1971, IN FAVORE DELLA U.S. SAN GIORGIO APRICENA.

La Commissione Tesseramenti dichiara valido il trasferimento a titolo temporaneo del calciatore Catalano Gaetano per il Taormina Calcio

7. RECLAMO N. 92 DEL SIGNOR GALELLI GIOVANNI TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL FIGLIO MINORE ANDREA, N. 11.10.1988, IN FAVORE DELL'A.C. CARPANETO PER MANCATA SOTTOSCRIZIONE.

La Commissione Tesseramenti accoglie il reclamo e per l'effetto dichiara svincolato il calciatore Galelli Andrea dalla A.C. Carpaneto. Deferisce altresì alla competente Commissione Disciplinare il calciatore Gabelli Andrea, la società A.C. Carpaneto nonché il Presidente pro-tempore di tale società. Ordina restituirsi la tassa versata. Ordina restituirsi la tassa versata.

8. RECLAMO N. 96 DEL CALCIATORE CECCAREL ANDREA, N. 1.2.1989, TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL PROPRIO TESSERAMENTO IN FAVORE DEL LA U.S. CALVI NOALE IN QUANTO NON SOTTOSCRITTO

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa versata

9. RECLAMO N. 99 DEL SIGNOR ROSSI MARCO TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL MINORE ROSSI MATTEO,

N.19.1.1988, IN FAVORE DELLA S.S. LEONCELLI PER MANCATA SOTTOSCRIZIONE

- La Commissione Tesseramenti rinvia per l'effettuazione di ulteriori atti istruttori
- 10. RECLAMO N. 90 DELLA SIGNORA BONANNO SANTA TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL FIGLIO MINORE PICCOLO LUCA, N. 4.2.1990, IN FAVORE DELLA U.S.C. MONTELUPO PER MANCATA SOTTOSCRIZIONE.

La Commissione Tesseramenti accoglie il reclamo e per l'effetto dichiara svincolato il calciatore Piccolo Luca dalla U.S.C. Montelupo. Deferisce altresì alla competente Commissione Disciplinare il calciatore Piccolo Luca, la società U.S.C. Montelupo nonché il Presidente pro-tempore di tale società. Ordina restituirsi la tassa versata.

11. RECLAMO N. 58 DEI SIGNORI LEONARDI PIETRO E RODRIGUEZ EVELYN TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL FIGLIO MINORE NICHOLAS, N. 31.3.1989, IN FAVORE DELLA A.S. MORTARA PER MANCATA SOTTOSCRIZIONE.

La Commissione Tesseramenti accoglie il reclamo e per l'effetto dichiara svincolato il calciatore Leonardi Nicholas dalla A.S. Mortara. Deferisce altresì alla competente Commissione Disciplinare il calciatore Leonardi Nicholas, la società A.S. Mortara nonché il Presidente pro-tempore di tale società. Ordina restituirsi la tassa versata.

12. RECLAMO N. 65 DEL SIGNOR SCATIGNA PAOLO TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL FIGLIO MINORE ALESSANDRO, N. 11.3.1988 IN FAVORE DELLA SOCIETA' PESCHIERA BORROMEO.

La Commissione Tesseramenti respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa.

13. RECLAMO N. 89 DEL CALCIATORE MULAS GIUSEPPE, N. 15.3.1979, TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL PROPRIO TESSERAMENTO IN FAVORE DELLA U.S. BURGOS IN QUANTO NON SOTTOSCRITTO.

La Commissione Tesseramenti rinvia per l'effettuazione di ulteriori atti istruttori

14. RECLAMO N. 95 DEL CALCIATORE ABBATIELLO LUCA, N. 3.10.1978, AVVERSO LA MANCATA INCLUSIONE IN LISTA DI SVINCOLO DA PARTE DELLA A.S.D. ZIBIDO SAN GIACOMO.

La Commissione Tesseramenti respinge il reclamo ed ordina l'incameramento della tassa.

- 15. RECLAMO N. 103 DELLA A.S. AUDACE CALCIO A CINQUE AVVERSO IL TRASFERIMENTO DEFINITIVO DEL CALCIATORE VOLBRACHT MARCO, N. 14.1.1986, ALLA U.S. LEPANTO DOSSOBUONO.
- La Commissione Tesseramenti rinvia per l'acquisizione di ulteriori atti istruttori.
- 16. RECLAMO N. 23 DELLA CALCIATRICE GIANNANDREA STEFANIA, N. 1.8.1986, TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL PROPRIO TESSERAMENTO IN FAVORE DELLA U.S.D. UDINE CALCIO FEMMINILE IN QUANTO NON SOTTOSCRITTO DAI GENITORI.
- La Commissione Tesseramenti rigetta il reclamo e ordina incamerarsi la tassa versata.
- 17. RECLAMO N. 51 DELLA CALCIATRICE RUPIL INGRID, N. 7.10.1987, TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL PROPRIO TESSERAMENTO IN FAVORE DELLA U.S.D. UDINE CALCIO FEMMINILE IN QUANTO NON SOTTOSCRITTO DAI GENITORI

La Commissione Tesseramenti dichiara.inammissibile il reclamo per sopravvenuta carenza di interesse. Ordina incamerarsi la tassa.

18. RICHIESTA DI GIUDIZIO N. 81 DEL SETTORE GIOVANILE F.I.G.C. IN ORDINE ALLA POSIZIONE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE CANTALINO ANDREA, N. 15.1.1991, IN FAVORE DELLA U.S. GROSSETO

La Commissione Tesseramenti, decidendo in ordine alla richiesta di giudizio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, dichiara cessata la materia del contendere.

19. RICHIESTA DI GIUDIZIO N. 82 DEL SETTORE GIOVANILE F.I.G.C. IN ORDINE ALLA POSIZIONE DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE VIROLI NICHOLAS, N. 5.2.1990, IN FAVORE DELLA A.C. FORLI'

La Commissione Tesseramenti, decidendo in ordine alla richiesta di giudizio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, dichiara cessata la materia del contendere.

20. RECLAMO N. 61 DEL SIGNOR TOMASELLO VINCENZO AVVERSO IL MANCATO ACCORDO DI SVINCOLO TRA IL FIGLIO MINORE MARCO, N. 27.2.1988, E LA A.S. SPORTINSIEME

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa.

IL PRESIDENTE Dott. Vittorio Martusciello

Pubblicato in Roma il 10 marzo 2006

IL SEGRETARIO Dott. Francesco Ghirelli IL PRESIDENTE FEDERALE Dott. Franco Carraro